

Roma, 03 luglio 2018

Spett.le

Associazione Nazionale Libera Caccia

Alla c.a. Presidente Paolo Sparvoli

E- mail: presidente@anlc.it

Al Presidente ANLC

Regione Piemonte

Dott. Giovanni Gallinaro

E-mail: anlcalessandria1@gmail.com

anlcalessandria@libero.it

Oggetto: **Relazione sui profili di illegittimità costituzionale della L. regionale Piemonte n. 182 del 2018.**

In data 12 giugno 2018, il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato una nuova Legge sulla "*Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria*": la Legge n. 182 del 2018.

Ancora una volta, la Legge in questione presenta non pochi profili di illegittimità costituzionale.



La Regione Piemonte, infatti, si ostina ad adottare Leggi in ambito di tutela e gestione faunistico-venatoria che presentano evidenti – a parere della scrivente – profili di illegittimità costituzionale.

È già pendente dinanzi alla Corte Costituzionale un giudizio di illegittimità costituzionale promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Ordinanza iscritta al n. 29 del 2018 del Registro delle Ordinanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2018) per la violazione da parte dell'art. 39 della Legge regionale del Piemonte n. 26 del 2015 e dell'art. 1 della Legge regionale del Piemonte n. 27 del 2016 degli artt. 117, comma 1 e 2, lett.s) e 102 Cost.

La Legge regionale oggi in esame presenta i medesimi profili di illegittimità costituzionale.

Essa è illegittima laddove invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato con riferimento al valore "*ambiente*" e laddove la Regione ha impropriamente utilizzato lo strumento della Legge – che per sua natura è generale ed astratta – per regolare aspetti prettamente specialistici che necessiterebbero, invece, di esprimersi per mezzo dell'atto amministrativo.

La L. n. 182/2018 della Regione Piemonte, pertanto, viola gli artt. 117, comma 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

1. Premessa

Un adeguato inquadramento del tema esige un breve richiamo alla regolamentazione dell'attività venatoria in relazione alla salvaguardia ambientale, alla luce degli insegnamenti del Giudice delle Leggi.



L'ambiente, che è un bene giuridico di natura unitaria e complessiva, rappresenta un interesse pubblico di valore costituzionale, di valenza primaria e assoluta. È un diritto fondamentale ed ha carattere trasversale poiché *"comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni"* (Corte Costituzionale sentenza n. 210 del 1987).

Detto inquadramento ha immediate conseguenze per ciò che concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in una prospettiva di condivisione e corresponsabilità, da parte delle varie articolazioni della Repubblica.

Ed, infatti, la Consulta - con la prima decisione successiva alla Riforma del Titolo V della Costituzione e avente ad oggetto la regolamentazione dell'attività venatoria - ha avuto modo di precisare, in un'ottica di continuità interpretativa, che *"già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella*



previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (Corte Costituzionale sentenza n. 536 del 2002).

Il carattere trasversale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema postula, quindi, la trasfigurazione della materia in "valore" alla cui realizzazione concorre lo Stato insieme alle Regioni.

Elemento fondamentale sia per la definizione del valore in esame, sia per il riparto di competenze tra Stato e Regioni è l'interesse unitario che si vuole tutelare e promuovere attraverso la normativa. Nel caso di specie l'interesse sotteso al valore "ambiente" - che è definito a livello nazionale ed europeo (si configura, infatti, competenza concorrente con l'UE) - consiste nella salvaguardia dello stesso e dell'ecosistema e, pertanto, nella conservazione delle specie faunistiche (Art. 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, di cui si dirà *infra*).

Il riparto di competenze, dunque, non può definirsi preventivamente, ma deve essere individuato tenendo in considerazione esclusivamente il fine funzionale-teleologico.

Con riferimento al detto riparto, corollario della trasversalità è, dunque, il principio di proporzionalità e ragionevolezza dei mezzi in relazione allo scopo perseguito.

La regola di coordinamento tra la normativa statale e la potestà legislativa regionale consiste nel criterio della ragionevolezza delle azioni e della proporzionalità degli interventi in ordine agli obiettivi attesi.



Infatti, entrambi i principi succitati, che trovano la propria fonte rispettivamente nella Costituzione e nei Trattati dell'Unione europea, postulano la necessità che le disposizioni normative siano adeguate e congruenti rispetto al fine perseguito dai pubblici poteri.

Alla luce di quanto detto, dunque, il riparto delle competenze legislative, con riferimento all'ambiente, non può avvenire tramite una preventiva misurabilità e definizione giuridica, ma può essere apprezzato solo nell'atto in cui l'interesse unitario viene assunto a fine prevalente della disciplina statale.

È, quindi, il legislatore statale che istituisce e definisce il concorso tra fonte statale e regionale e lo fa attraverso l'espansione della propria competenza.

Nel caso di specie, quindi, la caccia non si configura più come "materia", bensì come assetto regolatore strumentalmente connesso allo scopo in esame, ossia la salvaguardia dell'ambiente e quindi della fauna selvatica. La definizione e la delimitazione del riparto di competenze Stato – Regioni con riguardo al profilo dell'attività venatoria, dunque, in virtù di quanto detto, è declinata dal legislatore statale nell'esercizio della potestà esclusiva.

Infatti l'estensione del "valore" – ambiente e protezione della fauna – coincide con la regolamentazione posta dal legislatore statale, anche in ordine all'organizzazione e ripartizione delle funzioni. La normativa statale di riferimento nel caso di specie è la Legge n. 157 del 1992 di recepimento ed attuazione della Direttiva Europea n.2009/147/CE (di cui si dirà *infra*).



La protezione dell'aviofauna e la regolamentazione dell'attività venatoria non possono prescindere, dunque, dai principi e dalle normative previste a livello sovranazionale e nazionale inerenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ciò in quanto la regolamentazione dell'attività venatoria incide chiaramente sul sistema ambientale, procurando immediate conseguenze sulla salvaguardia degli *habitat* naturali, della flora e della fauna.

Tuttavia la caccia sostenibile svolge una funzione essenziale di "equilibrio" sulla conservazione delle specie e protezione dell'habitat.

Per tale ragione è essenziale il continuo monitoraggio sulla riproduzione e sui flussi migratori e la continua attività di ricerca scientifica, per definire, anche periodicamente, la concreta modulazione dei periodi di caccia e l'individuazione delle specie cacciabili, sui singoli territori.

E allora, per declinare correttamente il rapporto "ambiente" e "caccia" viene in soccorso l'art. 191 TFUE il quale afferma che al fine salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente sono necessarie azioni finalizzate alla preservazione delle specie in via di estinzione e alla salvaguardia degli habitat che li ospitano.

Sul piano del riparto di competenze si ha una prima suddivisione in ambito euro-unitario e nazionale.

Con particolare riferimento al complesso quadro normativo che disciplina la materia della caccia e dei calendari venatori è necessario, quindi, richiamare la Direttiva n. 2009/147/CE, (Direttiva Uccelli) nonché la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per



la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di applicazione della stessa Direttiva.

La Direttiva Uccelli armonizza le legislazioni nazionali con riguardo alla protezione e la conservazione delle specie viventi allo stato selvatico e dei loro habitat ed anche con riferimento all'attività venatoria. D'altra parte la maggior parte delle specie di uccelli presenti sul territorio europeo sono migratorie e costituiscono, pertanto, un patrimonio comune.

La Direttiva statuisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie *"per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative"* (art.2). E' chiaro - laddove la normativa contempla le *"esigenze economiche e ricreative"* - il riferimento all'attività venatoria di cui l'art. 7 della direttiva in parola ne implica la sua liceità, purché subordinata ad adeguata regolamentazione!

La caccia, infatti, non solo ha scopo ricreativo, ma se improntata al principio di saggia utilizzazione, ha la funzione di equilibrio ambientale, sopra accennata.

L'arte venatoria è praticata altresì per controllare le popolazioni aviarie e per riequilibrare l'ambiente e l'ecosistema. Essa, infatti, è un modo efficace per stabilizzare la popolazione faunistica sia in termini quantitativi, sia qualitativi; inoltre favorisce la biodiversità e consente di monitorare le popolazioni di animali selvatici.

La caccia è considerata quale forma di *"sfruttamento accettabile"* (si veda la Guida al punto 2.3.1) in considerazione del livello di popolazione delle specie di uccelli e della



loro distribuzione geografica. Questi elementi permeano la normativa, tanto è vero che la Legge n. 157 del 1992 si occupa di fissare i livelli minimi per quanto concerne le specie sottoposte a protezione e l'elencazione delle possibili eccezioni. Il legislatore statale, infatti, ha il compito di garantire livelli minimi ed uniformi di protezione ambientale. In ragione di ciò la stessa Direttiva lascia agli Stati membri il compito di fissare i periodi in cui può esercitarsi l'arte venatoria, purché siano rispettati alcuni criteri fondamentali ossia il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza e, con particolare riferimento alle specie migratrici, nei periodi di riproduzione e di ritorno al luogo di nidificazione.

Come già anticipato, nell'ordinamento statale la normativa di riferimento è posta dalla Legge n. 157/1992, che ha recepito la Direttiva Uccelli.

Essa è intesa come legge che disciplina la materia *"tutela dell'ambiente"*.

Già l'art. 1 della detta Legge definisce tre aspetti fondamentali: *i)* la fauna selvatica è patrimonio indisponibile che deve essere tutelato nell'interesse nazionale e comunitario; *ii)* l'esigenza di conservazione della fauna è il limite posto all'attività venatoria; *iii)* le Regioni possono emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, purché queste siano in conformità alla legge in esame, alle convenzioni internazionali e alle direttive europee.

L'esigenza di conservazione della fauna è evidentemente uno scopo funzionalmente connesso con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la competenza in questo ambito, quindi, è definita attraverso la Legge Statale ed è plasmata in relazione al fine pubblico.



Alla luce di queste premesse, di contenuto e di metodo fissate dalla stessa giurisprudenza costituzionale, possono ora valutarsi i dubbi di legittimità costituzionale che la Legge in esame presenta.

2. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

La Legge regionale in esame all'art. 2, comma 5, esclude dal prelievo venatorio 15 specie che, invece, sono definite cacciabili dall'art. 18 della L. statale n. 157 del 1992.

Non solo, ma immotivatamente ed irragionevolmente, vieta, altresì, la caccia nelle domeniche di settembre.

Come suddetto, la Legge statale n. 157/1992 all'art. 18, in conformità a quanto già stabilito dalla Direttiva Uccelli, definisce quali siano le specie cacciabili. Essa, quindi, intervenendo su detto profilo ne esclude la potestà legislativa regionale. Si è già argomentato in premessa, infatti che per gli ambiti caratterizzati dal profilo della trasversalità, l'estensione degli stessi coincide con l'estensione della regolazione posta teleologicamente dal legislatore statale.

Nello specifico, l'art. 18 della Legge in parola stabilisce quali sono le specie cacciabili ed i periodi in cui è consentito abatterle.

L'individuazione delle specie cacciabili è uniforme in quanto, evidentemente, la valutazione dello stato di conservazione delle specie è più adeguata se svolta a livello nazionale ed europeo, sulla base di una ricchezza di dati scientifici e tecnici che recepiscono per intero l'andamento ed i ritmi dei flussi migratori. Dunque, uniformità di regolamentazione, in questo caso, è garanzia di maggiore efficienza nella salvaguardia del valore ambientale.



Prevede altresì che le Regioni possono – solo - modificare i periodi di caccia in base alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Alle Regioni, dunque, è consentito modulare – con provvedimento amministrativo - i periodi di caccia, secondo specifiche condizioni locali e con obbligo di motivazione sotto il profilo scientifico (di qui il parere obbligatorio ma non vincolante dell'ISPRA). È consentita infatti l'acquisizione di dati scientifici, purché obiettivi e univoci, da parte di organismi di ricerca o Università ecc.

È chiaro, però, che anche la competenza regionale di modulazione dei periodi di caccia deve essere confacente ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Tanto è vero che, come detto, queste modifiche sono possibili solo previo parere dell'ISPRA, poiché necessitano di una evidenza scientifica. La Regione, quindi, non può arbitrariamente decidere di vietare la caccia nelle domeniche di settembre, poiché tale divieto è irragionevole con riferimento al fine, ossia la salvaguardia dell'ambiente e, nello specifico, della fauna.

Ricostruttivamente, quindi, è da escludersi completamente la potestà legislativa della Regione con riferimento alla definizione delle specie cacciabili, individuate in modo uniforme in ambito sovranazionale.

Infatti, l'art. 18, comma 3 dispone che i nuovi elenchi delle specie cacciabili sono recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Non solo: *“il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro*



dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio”.

Alla luce di quanto detto, è, quindi, impensabile un intervento normativo regionale che deroghi, in via generale e astratta, alla normativa comunitaria e nazionale. Non è, infatti, competenza delle Regioni definire le specie abbattibili, competenza che spetta allo Stato in concertazione con le direttive europee.

Inoltre, pur riconoscendosi alle Regioni una competenza legislativa residuale, tuttavia, quest'ultima, secondo l'orientamento di questa Corte, non ha ad oggetto il calendario venatorio, che deve essere viceversa adottato con la forma dell'atto amministrativo (Corte Costituzionale sentenza n. 20 del 2012).

Con la richiamata sentenza la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 18, comma 4, Legge n. 157 del 1992, laddove prevede che la Regione approvi il calendario e il regolamento relativi all'annata venatoria intendesse prescriberne la forma di atto amministrativo.

Infatti: *i)* il provvedimento amministrativo è più conforme – rispetto alla forma della legge – ad un regime di flessibilità; *ii)* l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA (prevista dall'art. 18, comma 4, Legge n. 157/1992 per l'adozione del calendario venatorio) esplicita la natura tecnico-scientifica del provvedere, che ben si concilia con il procedimento amministrativo a cui consegue il relativo provvedimento; *iii)*



la forma amministrativa dell'atto consente una maggiore e diretta accessibilità alla giustizia.

Dal momento che le disposizioni per il calendario venatorio e la sua regolamentazione sono destinate ad esaurire la propria efficacia con lo spirare della stagione di caccia, è evidente che ad una simile tempistica sia più consona l'adozione di un provvedimento amministrativo piuttosto che l'approvazione di una legge.

Inoltre, vi è motivo di credere che per l'adozione del calendario e del relativo regolamento, il procedimento non si esaurisca in un unico atto, ma potrebbe darsi il caso di sopravvenute esigenze che inducano a modificare il calendario. In questi casi, i tempi del procedimento legislativo costituirebbero sicuramente un aggravio; il procedimento amministrativo, invece, è l'unico idoneo a prevenire eventuali danni.

Oltretutto l'adozione dell'atto amministrativo piuttosto che l'approvazione della legge regionale, comporta notevoli risvolti anche sul piano della tutela giurisdizionale. È vero che anche la Corte Costituzionale può sospendere gli effetti di una legge impugnata ritualmente, tuttavia è necessaria la previa promozione della relativa questione di legittimità da parte del Governo. Altro è impugnare direttamente il provvedimento amministrativo dinanzi al T.A.R.: ancora una volta le tempistiche legate al procedimento amministrativo e al relativo provvedimento adottato sono più consone alle caratteristiche del tipo di atto in esame, ossia il calendario venatorio (dal momento che l'efficacia del detto atto perdura sino al termine della stagione di caccia).

Non è un caso che l'art. 18, comma 4, Legge n. 157/1992 imponga la pubblicazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ciascun anno: in tal modo si



consente di esperire gli eventuali ricorsi giurisprudenziali prima dell'inizio della stagione della caccia, a settembre inoltrato; tempistica che è compatibile con il solo intervento regionale di natura amministrativa, immediatamente impugnabile dinanzi al giudice comune e idoneo ad essere conformato in via cautelare entro tempi piuttosto contenuti.

Inoltre, la necessità di ottenere il parere dell'ISPRA esprime chiaramente il carattere tecnico del provvedimento che, pertanto, non può esplicitarsi che attraverso il provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, la Regione Piemonte, nell'impiegare lo strumento legislativo piuttosto che la delibera di giunta regionale, si è sottratta indebitamente all'iter procedimentale descritto e all'obbligo di motivazione degli atti da parte della pubblica amministrazione.

Ha violato altresì la previsione legislativa dettata dall'art. 18, comma 4, Legge 157/1992 che prevede – secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 2012 – che il calendario venatorio ed il regolamento debbano essere adottati con atto amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, l'art. 2, comma 5 e l'art. 23, comma 1, lett. gg) sono illegittime poiché violative dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

3. Possibilità per il proprietario o conduttore di un fondo di vietare l'esercizio dell'attività venatoria

L'art. 6, comma 7 della Legge regionale in esame permette al proprietario o conduttore di un fondo di inviare una richiesta motivata al Presidente della Provincia e al



sindaco della Città metropolitana di Torino per ottenere il divieto di caccia sul proprio fondo. Tanto è conforme a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della L.157/1992.

Tuttavia, la suddetta normativa regionale prevede che l'istanza *"in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta"*. Invoca, a tal proposito, l'art. 20 della L.241/1990 rubricato *"silenzio assenso"*.

Ciò è in netto ed evidente contrasto con quanto, invece, stabilito dall'art. 15, comma 3 della L. 157/1992 il quale prevede espressamente che la giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni.

In caso di mancata risposta, dunque, non si ha silenzio assenso, bensì silenzio inadempimento.

La Legge regionale in esame, dunque, palesemente contravviene a quanto stabilito a livello statale. Oltretutto, lo stesso art. 20 della L. 241/1990 stabilisce che le disposizioni circa il silenzio significativo non si applicano *"agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico"*.

E come già detto in premessa ed al punto 1), la competenza in ambito di conservazione della fauna (e quindi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), è definita attraverso la Legge Statale. La statuizione statale nel suddetto ambito esclude inevitabilmente quella regionale. Nel caso di specie la "materia" di riferimento è la tutela dell'ambiente e, pertanto, il silenzio significativo non è ammesso.

La normativa regionale appena esaminata, quindi, risulta ancora una volta violativa dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Cost.



4. Sui divieti circa l'addestramento dei cani

In ambito di addestramento dei cani, sebbene questa materia non possa essere spinta fino alla totale identificazione a quella generale della caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba essere dettata con le medesime modalità e per le medesime finalità che coinvolgono la materia della caccia. Valgono, quindi, i medesimi principi di ragionevolezza, correttezza e proporzionalità.

Non possono, inoltre, essere adottate norme regionali laddove la competenza è esclusiva dello Stato.

Si veda a tal proposito la sentenza n. 193 del 2013 della Corte Costituzionale, secondo cui: *"la norma censurata, pertanto, disciplinando l'allenamento e addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (art. 18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost."*.

5. Sul prelievo selettivo

L'art. 12 comma 6 della Legge regionale in esame impone a tutti coloro che intendono svolgere una "caccia di selezione" di produrre ogni 30 mesi un attestato di prova di tiro per accedere al prelievo selettivo.

A questo punto è necessaria una piccola premessa: la norma che regola la caccia selettiva, nella L. 157/1992, è l'art. 19 rubricato "controllo della fauna selvatica". Questo



articolo discorre, in verità, non di *“caccia selettiva”*, ma di *“controllo esercitato selettivamente”*.

Il controllo, secondo quanto previsto dalla normativa statale, deve essere svolto dalle Regioni su ogni specie di fauna selvatica ed è finalizzato al miglioramento della gestione zootecnica, alla tutela del suolo, alla tutela del patrimonio storico artistico etc.

La norma, dunque, concretamente prevede che l'abbattimento debba rispettare certi criteri numerici-qualitativi.

Quanto permesso alla Regione, dunque - e sempre al medesimo fine di tutelare l'ambiente e l'aviofauna, permettendo comunque l'attività venatoria - è il divieto o la riduzione *“per periodi prestabiliti”* della *“caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”*.

La norma, quindi, nulla dice circa la possibilità per la regione di imporre limiti e condizioni ai cacciatori, se non l'obbligo di avere la licenza di porto di fucile e l'apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza (art. 12 L. 157/1992).

V'è quindi una netta contrapposizione tra lo scopo perseguito dalla norma statale, ossia un controllo finalizzato alla tutela del patrimonio faunistico, e quello perseguito dalla norma regionale consistente in un controllo rivolto all'ostruzionismo dell'attività venatoria.

6. Sulla composizione dei Comitati di gestione



L'art. 11, comma 9 della L. regionale in esame prevede che *“per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie”*.

In verità, l'art. 14, comma 9 della L. 157/1992 prevede che *“negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio”*. Nulla dice, quindi, in merito al divieto di esercizio di attività ricadenti in altre categorie.

Oltretutto, v'è da evidenziare che nel caso di competenza legislativa regionale, questa è espressamente prevista dalla L. 157/1992, come nel caso dell'art. 14 comma 10 ove è statuito che *“le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie”*. Solo con riferimento a ciò, dunque, è prevista la competenza legislativa delle Regioni. Nel caso, invece, della nomina e della regolamentazione delle cariche direttive e dei comitati di gestione la normativa statale non prevede alcuna competenza legislativa regionale.

La legge regionale in esame, dunque, non si sarebbe dovuta occupare della composizione dei comitati di gestione.

7. Conclusioni



Le competenze regionali trovano, quindi, un limite costituzionale, da un lato, nell'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in ambito di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, d'altro, nella competenza concorrente tra UE e Stati Membri nella medesima materia, che, come detto, permea l'intero comparto venatorio (tra queste l'individuazione delle specie cacciabili secondo il loro stato di conservazione).

Conseguentemente se le Regioni violano la disciplina comunitaria o legiferano interferendo ed invadendo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema – come nel caso di specie - la disciplina normativa regionale dovrà dichiararsi illegittima per violazione dell'art. 117 Cost. e per contrasto con i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che permeano la trasversalità dei valori inerenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in ambito nazionale e sovranazionale.

Occorre, altresì, evidenziare – come già accennato in premessa – che le medesime questioni di legittimità sono state sollevate nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, con ordinanza iscritta al n. 29 del 2018 del Registro delle Ordinanze. Il T.A.R. per il Piemonte, infatti, ha ritenuto rilevanti e manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale inerenti all'incompetenza della Regione ad esercitare la propria potestà legislativa per approvare il calendario venatorio, derogando alle regole minime uniformi adottate a livello statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

I motivi di illegittimità costituzionale sono pressoché gli stessi che si presentano nel caso in esame e, pertanto, si ritiene che ci siano fondati motivi per impugnare



nuovamente la Legge regionale per il Piemonte n. 182 del 2018, nei modi e limiti previsti dalla Costituzione.

Avv. Antonella Anselmo